



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 71/20

Lussemburgo, 11 giugno 2020

Sentenza nella causa C-378/19

Prezident Slovenskej republiky

/

Il fatto che, in Slovacchia, il potere di nominare e di revocare il presidente dell'autorità nazionale di regolamentazione sia passato dal presidente della repubblica al governo non costituisce, di per sé, una violazione della direttiva sul mercato dell'energia elettrica

Parimenti, fermo restando il rispetto dell'indipendenza dell'autorità di regolamentazione, la Slovacchia, allo scopo di garantire la tutela dell'interesse pubblico, può prevedere la partecipazione di rappresentanti di suoi ministeri a determinati procedimenti dinanzi a tale autorità

Nell'ottobre 2017, il presidente della Slovacchia ha proposto dinanzi all'Ústavný súd Slovenskej republiky (Corte costituzionale, Slovacchia) un ricorso diretto a far accertare che talune disposizioni nazionali relative all'Úrad pre reguláciu siet'ových odvetví (autorità di regolamentazione delle industrie di rete, Slovacchia) ¹, che costituisce un'«autorità nazionale di regolamentazione» segnatamente ai sensi della direttiva sul mercato dell'energia elettrica ², non erano compatibili con la costituzione slovacca, letta in combinato con il diritto dell'Unione.

La presidente attuale della Slovacchia, che ha proseguito il procedimento avviato dal suo predecessore, ritiene che il legislatore slovacco sia incorso in una duplice violazione dell'indipendenza dell'autorità di regolamentazione slovacca, garantita dalla direttiva. La prima violazione consisterebbe nel trasferimento, dal presidente della repubblica, direttamente eletto dai cittadini, al governo, del potere di nominare e di revocare il presidente di tale autorità. La seconda deriverebbe dall'inclusione nel novero delle parti nel procedimento di fissazione dei prezzi dinanzi a detta autorità di rappresentanti di ministeri nazionali che, nell'ambito di tale procedimento, dovrebbero difendere l'interesse pubblico.

In tali circostanze, l'Ústavný súd Slovenskej republiky domanda alla Corte di giustizia se la direttiva sul mercato dell'energia elettrica, che mira specificamente al rafforzamento dell'indipendenza dell'autorità di regolamentazione, osti alle disposizioni nazionali di cui trattasi.

Con la sua sentenza odierna, la Corte constata che la direttiva sul mercato dell'energia elettrica impone agli Stati membri di garantire, mediante requisiti relativi al personale dell'autorità nazionale di regolamentazione e alle persone incaricate della sua gestione, che tale autorità eserciti i suoi compiti di regolamentazione al di fuori di qualsiasi influenza esterna. Tuttavia, la Corte sottolinea che la direttiva non precisa quali siano l'autorità o le autorità degli Stati membri che dovrebbero essere incaricate di nominare e di revocare i membri del comitato o il personale direttivo superiore dell'autorità nazionale di regolamentazione, in particolare il suo presidente.

Di conseguenza, e in considerazione dell'ampio margine discrezionale di cui dispongono gli Stati membri per quanto riguarda la scelta delle modalità e dei mezzi destinati a garantire l'attuazione delle direttive adottate dall'Unione, **la direttiva sul mercato dell'energia elettrica non vieta che il governo di uno Stato membro possa nominare e revocare il presidente dell'autorità nazionale di regolamentazione**, purché l'indipendenza di tale autorità sia debitamente garantita,

¹ Tali disposizioni figurano nella legge n. 250/2012, come modificata dalla legge n. 164/2017.

² Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55).

circostanza che spetta, nel caso di specie, all'Ústavný súd Slovenskej republiky verificare alla luce del diritto slovacco.

Per quanto riguarda la seconda violazione dell'indipendenza dell'autorità nazionale di regolamentazione, che il legislatore slovacco avrebbe asseritamente commesso, la Corte sottolinea che tale autorità deve adottare le proprie decisioni in modo autonomo, sulla sola base dell'interesse pubblico, per garantire il rispetto degli obiettivi perseguiti da detta direttiva, senza essere soggetta a istruzioni esterne provenienti da altri organi pubblici o privati.

A tale riguardo, la Corte rileva tuttavia che **la direttiva sul mercato dell'energia elettrica non vieta la partecipazione di rappresentanti di ministeri nazionali a determinati procedimenti di fissazione dei prezzi**, che riguardino, in particolare, l'accesso alla rete di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica nonché la trasmissione e la distribuzione di tale energia. Ne consegue che gli Stati membri possono adottare norme che consentano una siffatta partecipazione, purché resti garantita l'indipendenza decisionale dell'autorità nazionale di regolamentazione, circostanza che spetta, nella specie all'Ústavný súd Slovenskej republiky verificare.

Così, il fatto che le disposizioni controverse prevedano la partecipazione di rappresentanti di ministeri nazionali a determinati procedimenti di fissazione di prezzi non comporta necessariamente, e per questo solo motivo, che l'autorità di regolamentazione nazionale non eserciti i suoi compiti tariffari in modo indipendente. Parimenti, la direttiva sul mercato dell'energia elettrica non osta a che il governo di uno Stato membro, in particolare attraverso la partecipazione di rappresentanti dei suoi ministeri ai procedimenti sopra menzionati, possa far valere la sua posizione dinanzi a tale autorità riguardo al modo in cui ritiene che la stessa possa tenere conto dell'interesse pubblico nell'ambito dei suoi compiti di regolamentazione.

Tuttavia, tale partecipazione e, in particolare, **i pareri formulati da detti rappresentanti** nel corso dei procedimenti di cui trattasi **non possono avere carattere vincolante né in alcun caso essere considerati**, dall'autorità nazionale di regolamentazione, **come istruzioni** alle quali essa sia tenuta a conformarsi nell'esercizio dei suoi compiti e delle sue competenze. Inoltre, quando i compiti e le competenze di tale autorità, enunciati nella direttiva, conferiscono alle sue decisioni cogenza e diretta applicabilità, la partecipazione di tali rappresentanti ai procedimenti di cui trattasi non può pregiudicare tali caratteristiche delle suddette decisioni. In particolare, le norme di partecipazione dei rappresentanti di ministeri nazionali non possono richiedere che le decisioni dell'autorità di regolamentazione nazionale siano, prima della loro attuazione, previamente accettate o autorizzate da tali rappresentanti.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575